

Padova, 25 marzo 2019

SPETT.LE CLIENTE
Loro Sedi

Circolare

INPS:

nuova modalità di presentazione della domanda di ANF

In data 22 marzo 2019 con circolare n.45, l'Inps ha illustrato le **nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare** per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo.

A decorrere **dal 1° aprile 2019** le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), dovranno essere inoltrate esclusivamente **all'INPS in via telematica** al fine di garantire all'utenza il corretto calcolo dell'importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

N.B.: Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello "ANF/DIP", per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate.

Le domande presentate in via telematica all'INPS dal 1° aprile 2019, direttamente dal lavoratore oppure tramite i servizi di patronato, saranno istruite dall'Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell'ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

In caso di **variazione nella composizione del nucleo familiare**, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura "ANF DIP".

Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell'Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di "ANF DIP" deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l'attuale procedura telematica "Autorizzazione ANF", corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. Si richiamano sul punto le indicazioni fornite dall'Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia.



In caso di accoglimento, stante le nuove istruzioni vigenti a decorrere dal 1° aprile 2019, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale competente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).

Istruzioni per i datori di lavoro

Gestione delle domande presentate in modalità telematica all’INPS a decorrere dal 1° aprile 2019

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).

La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Lo studio provvederà alla verifica e allo scarico dell’autorizzazione che l’INPS mette a disposizione.

Gestione domande presentate in modalità cartacea al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019

Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.

Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Pangea 5 Stp Srl